

Protocollo RC n. 13270/09

Deliberazione n. 5

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2010

VERBALE N. 2

Seduta Pubblica del 18 gennaio 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di lunedì diciotto del mese di gennaio, alle ore 16,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano e Vannini Scatoli Alessandro.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mollicone Federico, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Bordoni Davide, Corsini Marco e Leo Maurizio.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 159^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 dicembre 2009 e dall'accoglimento degli emendamenti:

159^a Proposta (Dec. G.C. del 28 ottobre 2009 n. 93)

Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici del Comune di Roma.

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 26 del 23 gennaio 2006, è stato approvato il Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici del Comune di Roma;

Che, l'Amministrazione Comunale, in sintonia con le associazioni rappresentative degli edicolanti, considera il sistema di distribuzione della stampa quotidiana e periodica un importante supporto ai processi di riqualificazione urbana e di rapporto con il cittadino;

Che, per le oggettive articolazioni strutturali, il sistema di distribuzione della stampa quotidiana e periodica costituisce per l'Amministrazione Comunale un importante strumento e veicolo di erogazione di informazioni e servizi essenziali al cittadino;

Che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 24 aprile 2008, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, si è proceduto ad una ulteriore modifica del Piano in parola;

Che il Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici di cui alle citate deliberazioni n. 26/2006 e n. 96/2008 ha disciplinato l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli esercizi a tale scopo autorizzati, "muovendosi", sostanzialmente, secondo le seguenti linee:

- operando una suddivisione del territorio in funzione delle caratteristiche urbanistiche e morfologiche dello stesso, riconducibili alle classificazioni adottate dal Nuovo PRG;
- stabilendo, per gli ambiti territoriali di riferimento, indici di servizio volti a determinare il numero di punti vendita di quotidiani e periodici ottimale ed il numero di insediamenti ulteriormente assentibili in ognuno di essi;
- fissando norme per il rilascio di nuove autorizzazioni ed autorizzazioni al trasferimento di sede, per i subingressi e per le cosiddette "ottimizzazioni" (spostamento del punto vendita esistente all'interno dell'ambito di appartenenza, qualora richiesto all'interno dello stesso Municipio);

Che la validità del Piano suddetto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, della Legge Regionale 14 gennaio 2005, n. 4 è stata fissata in quattro anni, decorrenti dalla data di approvazione dello stesso e, pertanto, risulta in scadenza il giorno 22 gennaio 2010;

Che, conseguentemente, in ragione del tempo trascorso, si rende necessario dotare l'Amministrazione di analogo strumento di programmazione, attraverso il quale continuare ad assicurare una articolazione il più possibile omogenea e funzionale della rete di vendita dei quotidiani e periodici;

Che, attualmente, sono ancora in corso di definizione le procedure avviate nell'anno 2006 per l'assegnazione di alcune delle disponibilità di punti vendita di

quotidiani e periodici, previste dal predetto Piano ai fini di un assetto ottimale della rete distributiva, residuando, rispetto alla previsione medesima, ulteriori altre disponibilità;

Che, allo stato, pertanto, non emergono concrete esigenze che inducano ad adottare una modifica dell'attuale previsione dell'assetto distributivo dei punti vendita di quotidiani e periodici, salvo effettuare in via successiva, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della predetta Legge Regionale n. 4/2005, previo idoneo monitoraggio, eventuali aggiornamenti per sopraggiunte modifiche della situazione demografica ovvero della situazione distributiva;

Che il Piano di cui alle citate deliberazioni n. 26/2006 e n. 96/2008 ha attribuito al Dipartimento VIII – Politiche per il Commercio e le Attività Produttive, oltre all'attività di programmazione, ogni competenza in ordine ai diversi procedimenti autorizzatori (rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di espletamento di procedure ad evidenza pubblica, volture, definitive o temporanee, trasferimenti di sede, ottimizzazioni), ribadendo, invece, la competenza dei Municipi in ordine al rilascio della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

Che, tuttavia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 7 agosto 2009, recante il nuovo modello organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e delle funzioni della dirigenza, sono state apportate sostanziali modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Amministrazione;

Che questo nuovo contesto organizzativo costituisce l'avvio di un ampio e complesso processo di sviluppo dell'attuale livello di decentramento e autonomia municipale, in cui le strutture di linea centrali, individuate sulla base delle grandi aree di intervento in cui si esplica l'azione politico-amministrativa del Comune, svolgono una prevalente attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo, mentre le strutture di linea territoriali assumono, quali organismi di prossimità, le funzioni essenziali di organizzazione e gestione dei servizi erogati alla cittadinanza, nonché quelle di rilevazione delle istanze e delle esigenze del territorio, anche apportando specifici contributi nella fase di programmazione;

Che, alla luce di quanto sopra, al fine di rendere coerente con il mutato assetto organizzativo il procedimento riferito ai punti di vendita di quotidiani e periodici, non apparendo più omogenea e coerente con il predetto contesto normativo – regolamentare la siffatta ripartizione di competenze fra la struttura centrale e le strutture municipali, occorre conservare in capo alla struttura centrale di linea le attività di programmazione del Piano ed attribuire alla competente struttura territoriale dei Municipi il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, nelle diverse fattispecie, oltre a quello concernente il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

Che, peraltro, il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i., con riguardo alle attività produttive pone già in capo al Municipio i procedimenti concernenti l'attivazione di esercizi di vicinato, il rilascio di autorizzazioni per gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 600 mq., nonché i procedimenti concernenti alcune delle attività commerciali insistenti su aree pubbliche;

Che, anche nell'ottica di una semplificazione e unificazione delle procedure, già avviata dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e fortemente ribadita dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con legge 6 agosto 1998, n. 133, in particolare all'articolo 38, appare opportuno demandare al Municipio territorialmente competente la gestione delle rivendite di quotidiani e periodici, oltre che sotto il profilo della occupazione del suolo pubblico, anche sotto il profilo del rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita;

Che, si ritiene altresì necessario apportare alcuni correttivi di dettaglio al testo del Piano approvato con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2006,

successivamente modificata ed integrata con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 184/2007 e del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 96/2008;

Tenuto conto, infine, che, il TAR del Lazio, Sez. II ter, con sentenza n. 6352/2007 e il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con decisione n. 6060/2008, hanno censurato le disposizioni del Piano di cui alle predette deliberazioni nelle parti in cui venivano fissati "... limiti di distanza tra i punti di distribuzione della stampa gratuita e quelli di vendita della stampa quotidiana e periodica ...";

Visto il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";

Vista la Legge Regionale 14 gennaio 2005, n. 4 "Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica";

Visto l'art. 83 bis, comma 17 della legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Considerato che in data 26 ottobre 2009 il Dirigente della III U.O. del Dipartimento VIII, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F.R. Nicastro";

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Che la proposta, in data 29 ottobre 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Municipi I, II, III, VI, XI, XVIII e XIX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi IV, VII, VIII, X e XX;

Che i Consigli dei Municipi V, XII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio V:

Art. 21) ultimo capoverso – riformulare (dalla parola "trasferimenti" alla parola "specificate" nel seguente modo: "I trasferimenti sono autorizzati dal Dipartimento secondo le modalità e i criteri previsti dall'avviso pubblico sulla base delle disponibilità specificate dai Municipi previo parere della Commissione Consultiva Municipale e Comunale di cui ai successivi artt. 22 e 28";

Art. 22) aggiungere dopo l'ultimo capoverso, dopo le parole "dettate dal presente piano" le seguenti parole: "per procedere a tali compiti viene istituita in ogni Municipio una apposita Commissione Consultiva, i cui scopi e componenti sono definiti al successivo art. 28";

Art. 28) aggiungere, alla fine dell'ultimo capoverso e dopo le parole "il numero degli stessi" le seguenti parole "analogamente in ogni Municipio vengono istituite – entro 90 gg. dall'approvazione del presente piano – le Commissioni Consultive Municipali che

effettuano il monitoraggio sull'applicazione del piano del Municipio di competenza, propongono le linee di indirizzo per elaborare criteri ai fini dei trasferimenti, verificano gli stessi e le eventuali ottimizzazioni. Partecipano alla Commissione Consultiva Municipale:

- il Dirigente apicale del Municipio o un Suo delegato, in qualità di Presidente;
- un Rappresentante dell'Unità Organizzativa Municipale;
- i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali chiamate a far parte della Consulta Comunale;
- un Rappresentante Fieg;
- un Rappresentante USPI;

l'operatività della Commissione è identica a quella Comunale.”;

Municipio XII:

nel dispositivo della proposta di deliberazione aggiungere il seguente punto:

“con apposito provvedimento della Giunta Comunale verrà definita, in conformità a quanto previsto dell'art. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, l'assegnazione di personale e di mezzi da conferire ai Municipi tenendo conto delle specificità di ciascuno, per fare fronte alle nuove competenze introdotte dalla presente deliberazione”;

Municipio XIII:

in riferimento all'art. 17, modificare i criteri per l'assegnazione dei punteggi come di seguito riportato:

- Al punto 1: “Aver esercitato l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore di una sola rivendita per almeno tre anni (fino a 10 punti), non cumulabile col punteggio al punto 2”;
- Al punto 2: “Aver esercitato l'attività quale dipendente coadiutore o associato del titolare di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici per almeno un anno (fino a 5 punti), non cumulabile col punteggio al punto 1”;
- Al punto 3: “Avere un'età inferiore agli anni 40 (fino a 10 punti)”;
- Al punto 4: “Essere disoccupato da almeno 1 anno (fino a 10 punti)”;
- Al punto 5: “Avere figli a carico (5 punti per un figlio, 10 punti per due figli, 15 punti per tre o più figli, e aggiungere 5 punti se uno dei figli è portatore di handicap)”.

Modificare la frase che segue i criteri per l'assegnazione dei punteggi, aggiungendo: “fatta eccezione per quelli ai punti 1 e 2 che non sono cumulabili tra loro”;

Municipio XV:

All'art. 4 al primo capoverso, sesto punto dopo “nuclei familiari” aggiungere “o luoghi produttivi con la presenza di importanti unità lavorative”;

Che i Consigli dei Municipi IX, XVI e XVII hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio IX:

in quanto vengono trasferite ulteriori competenze ai Municipi senza dotare gli stessi di congrue risorse umane e logistiche così come previsto dalla deliberazione Consiglio

Comunale n. 10/1999 art. 26 comma 3 che recita: “I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Ulteriori funzioni possono essere conferite ai Municipi con deliberazione consiliare” e che il comma 6 prescrive che: “ per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, che esse gestiscono in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte”.

Inoltre la Seconda Commissione del Municipio Roma IX fa proprie le osservazioni poste dalle Organizzazioni Sindacali SI.NA.G.I. Sic CGIL – UIL Tucs Giorn. – SNAG Confcomm. – FENAGI Confeserc., per cui il provvedimento dovrebbe contenere le seguenti modifiche:

di vietare la distribuzione gratuita della stampa nei locali di commercio alimentare e nei pubblici esercizi;

- a. di introdurre un parametro di distanze minime tra le rivendite già autorizzate e quelle da autorizzare esistenti nella medesima zona: 200 metri per quelli collocati negli ambiti della città storica; 300 metri per quelli collocati negli ambiti della città consolidata e della riqualificazione; 400 metri per quelli collocati negli ambiti della città della trasformazione e negli ambiti del sistema ambientale dei servizi e delle infrastrutture nonché negli ambiti di ville storiche e parchi urbani. Le medesime distanze dovrebbero essere stabilite anche tra i punti non esclusivi di vendita e i punti esclusivi;
- b. di prevedere che i trasferimenti siano autorizzati dal Dipartimento secondo le modalità e i criteri previsti dall’avviso pubblico sulla base delle disponibilità specificate dai Municipi previo parere della Commissione Consultiva Municipale e Comunale di cui agli articoli 22 e 28;
- c. che all’art. 28 della proposta di deliberazione successivamente alle parole “qualunque sia il numero degli stessi” proseguire con “analogamente in ogni Municipio vengono istituite – entro 90 giorni dalla approvazione del presente piano – le Commissioni Consultive Municipalì che effettuano il monitoraggio sull’applicazione del Piano nel Municipio di competenza, propongono le linee di indirizzo per elaborare criteri ai fini del trasferimento, verificano gli stessi e le eventuali ottimizzazioni”;

Che la Commissione Consultiva Municipale sia composta da:

- Il Dirigente Superiore del Municipio o un suo delegato in qualità di Presidente; Rappresentante dell’Unità Organizzativa Municipale;
- Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali chiamate a far parte della Consulta Comunale;
- Rappresentante Fieg;
- Rappresentante USPI;

e che l’operatività della Commissione sia identica a quella Comunale;

Municipio XVI:

la proposta è in contrasto con lo Statuto del Comune di Roma e con la deliberazione n. 10 dell’8 febbraio 1999 “Regolamento del Decentramento Amministrativo” per la parte relativa al trasferimento di ulteriori competenze senza indicazione di risorse aggiuntive, umane, finanziarie e strumentali e in quanto comunque manterrebbe, in modo improprio,

al Dipartimento VIII la competenza relativa alle procedure dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle disponibilità previste dal Piano di localizzazione;

Municipio XVII:

- i cosiddetti totem andrebbero a insistere su strade di grande rilevanza storica e architettonica, già gravate di numerose occupazioni di suolo pubblico e come detto, con notevole flusso pedonale vista la adiacenza del Municipio con il Vaticano;
- il personale del Municipio XVII è già insufficiente per i compiti attualmente assegnati e non dispone, pertanto, delle risorse necessarie all'espletamento dei procedimenti indicati;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 16 dicembre 2009, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio V:

- la richiesta di modifica dell'art. 21 non viene accolta in quanto c'è difformità di procedura da applicarsi in sede di rilascio di autorizzazione, a seguito di avviso pubblico, per l'assegnazione di nuovi punti vendita, così come dettato all'art. 18 del medesimo Allegato A, rispetto al rilascio di autorizzazione, sempre a seguito di avviso pubblico, per il trasferimento di sede di edicole esistenti;
- la richiesta di modifica degli artt. 22 e 28 non viene accolta, in quanto la competenza in merito all'attività di pianificazione e di programmazione è attribuita al Dipartimento Attività Economico – Produttive, Formazione – Lavoro, presso il quale è già prevista una Commissione Consultiva cui sono conferite le medesime funzioni;

Municipio XII:

sull'osservazione formulata non si ritiene di poter esprimere parere, in quanto la stessa non è riferibile ad aspetti concernenti la specifica normativa di settore;

Municipio XIII:

la richiesta viene accolta pertanto l'art. 17 di cui all'Allegato A riportante la dicitura ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL COMUNE – AVVISO PUBBLICO, è modificato come segue:

comma 7, punti da 1 a 5:

1. aver esercitato l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore di una sola rivendita per almeno tre anni (fino a 10 punti), non cumulabile col punteggio al punto 2;
2. aver esercitato l'attività quale dipendente, coadiutore o associato del titolare di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici per almeno un anno (fino a 5 punti), non cumulabile col punteggio al punto 1;
3. avere un'età inferiore agli anni 40 (fino a 10 punti);
4. essere disoccupato da almeno 1 anno (fino a 10 punti);
5. avere figli a carico (5 punti per un figlio, 10 punti per due figli, 15 punti per tre o più figli, e aggiungere 5 punti se uno dei figli è portatore di handicap”);

comma 8:

“I punteggi assegnati ai precedenti punti possono essere cumulati, fatta eccezione per quelli ai punti 1 e 2 che non sono cumulabili tra loro”;

Municipio XV:

la richiesta non viene accolta, in quanto l'articolo 4 di cui fa riferimento agli indici di servizio individuati nel rispetto di quanto prescritto all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2005 (" ... In sede di definizione dei piani i Comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a mille. ...") ed in applicazione dei quali, per ogni ambito territoriale, sono state calcolate le disponibilità di nuovi punti vendita di quotidiani e periodici, così come riportato nelle schede di dimensionamento allegate alla deliberazione Consiglio Comunale n. 26/2006;

Municipio IX:

- le modifiche indicate alle lett. a) e b) del dispositivo non vengono accolte, in quanto in contrasto con l'attuale normativa di settore, così come anche interpretata, nei principi, da recenti pronunce giurisdizionali;
- le modifiche indicate alle lett. c) e d) del dispositivo, sono identiche a quelle presentate dal Consiglio del Municipio V, in ordine alle quali si è espresso apposito parere;

Municipio XVI:

si rappresenta di non rilevare elementi sui quali dover esprimere il parere di competenza.

Si evidenzia, in ogni caso, la necessità di mantenere in capo al Dipartimento Attività Economico-Produttive Formazione-Lavoro l'attività di pianificazione e di programmazione del settore, al fine di garantire una uniforme, coerente e puntuale distribuzione sul territorio dei punti vendita di quotidiani e periodici;

Municipio XVII:

si rappresenta di non rilevare elementi sui quali dover esprimere il parere di competenza;

Che, pertanto, a seguito dell'accoglimento delle richieste del Municipio XIII, il testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come sopra indicato;

Che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 18 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, delibera:

- di approvare il Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici del Comune di Roma, avente durata quadriennale, a far data dal 23 gennaio 2010 confermando, nel contempo, l'attuale distribuzione e localizzazione della rete di vendita di quotidiani e periodici, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23 gennaio 2006, ivi comprese le allegate schede di dimensionamento relative ai 19 Municipi ed ai rispettivi ambiti territoriali, per le quali si dovrà tenere conto delle autorizzazioni già rilasciate.

Si allega alla presente, quale parte integrante, sotto la lettera A, il testo del suddetto Piano di localizzazione.

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO APPLICATIVO

ART. 1 OGGETTO

Il presente Piano disciplina l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli esercizi a tale scopo autorizzati, di seguito denominati punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici.

Nella definizione di punti vendita esclusivi rientrano anche gli esercizi che svolgevano l'attività di vendita di quotidiani e periodici prima della entrata in vigore della L. n. 108/1999.

In conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 14 gennaio 2005 n. 4, il presente Piano ha durata quadriennale, a decorrere dalla data del 23 gennaio 2010. Resta fermo che l'Amministrazione Comunale, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale predetta.

In ossequio alle disposizioni della Legge Regionale sopra citata, il Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici ha lo scopo di realizzare uno stretto rapporto tra la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi e di creare l'opportunità di sviluppo prevista nei programmi di riqualificazione urbanistica della città per quanto concerne le nuove localizzazioni o i trasferimenti dei punti vendita esistenti, nel quadro delle trasformazioni individuate dal Nuovo Piano Regolatore Generale, dai programmi di recupero urbano, dai piani di edilizia economica e popolare.

ART. 2 DEFINIZIONI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 Legge Regionale n. 4/2005, il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.

Ai fini del presente Piano si intendono per punti vendita esclusivi, gli esercizi autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

L'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2005 definisce i casi in cui può essere autorizzato un punto vendita non esclusivo.

L'attività di cui ai commi precedenti è soggetta al rilascio di autorizzazione, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 4/2005.

ART. 3 DIVISIONE DEL TERRITORIO E ZONIZZAZIONE

Il territorio del Comune di Roma è suddiviso in otto componenti urbanistiche omogenee corrispondenti a funzioni e previsioni contenute nel Nuovo PRG adottato con

deliberazione del Consiglio Comunale 19 – 20 marzo 2003 n. 33 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 12 febbraio 2008 n. 18.

Le componenti urbanistiche sono:

1. Zone caratterizzate per l'elevata presenza di componenti della Città storica;
2. Zone coincidenti con le ville storiche ed i grandi parchi urbani;
3. Zone caratterizzate per l'elevata presenza di componenti della Città consolidata;
4. Zone caratterizzate per l'elevata presenza di componenti della Città consolidata interessate da programmi di trasformazione urbana;
5. Zone caratterizzate dalla presenza di programmi di riqualificazione;
6. Zone caratterizzate dalla presenza di consistenti programmi di trasformazione urbana;
7. Zone caratterizzate dall'inserimento nel "sistema ambientale";
8. Zone urbanistiche che si caratterizzano per la presenza di componenti appartenenti al "sistema dei servizi e delle infrastrutture".

Con riferimento alle 8 componenti sopra descritte sono state definite le seguenti tipologie di ambiti territoriali:

- città storica;
- città consolidata, costituita dalle componenti di cui ai punti 3 e 4;
- città della riqualificazione costituita dalla componente di cui al punto 5;
- città della trasformazione costituita dalla componente di cui al punto 6;
- sistema ambientale costituito dalla componente di cui al punto 7;
- sistema dei servizi e delle infrastrutture costituito dalla componente di cui al punto 8;
- Ville Storiche e Parchi Urbani costituito dalla componente di cui al punto 2.

In ciascun Municipio, gli ambiti territoriali in esso ricadenti sono costituiti dall'aggregazione di zone urbanistiche (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3234/1978) aventi caratteristiche omogenee in relazione alla prevalenza nelle stesse di una delle componenti sopra descritte, nonché in relazione alle caratteristiche dello sviluppo urbanistico.

Pertanto l'unità territoriale di riferimento, ai fini dell'applicazione del presente Piano, consiste nell'Ambito Territoriale, distinto a seconda della sua appartenenza ad una delle tipologie sopra elencate, delimitato dai suoi confini e/o da quelli del Municipio di appartenenza.

ART. 4 INDICI DI SERVIZIO

In relazione alle tipologie di ambito di cui al precedente articolo vengono stabiliti i seguenti indici di servizio:

- città storica, si applica l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.600 nuclei familiari;
- città consolidata, si applica l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.600 nuclei familiari;
- città della trasformazione, si applica l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.300 nuclei familiari;
- città della riqualificazione, si applica l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.200 nuclei familiari;
- sistema ambientale, si applica l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.800 nuclei familiari;

- sistema dei servizi e delle infrastrutture, si applica l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.800 nuclei familiari.

Non è previsto un indice di servizio per l'Ambito Ville Storiche e Parchi Urbani, data la peculiarità urbanistica dello stesso.

Qualora risulti comunque presente della popolazione residente uguale o superiore a 1.000 nuclei familiari, sarà possibile localizzare nuovi punti vendita applicando in tale ambito l'indice di servizio di un punto vendita ogni 1.000 nuclei familiari, fatti salvi i vincoli di natura monumentale e paesaggistica.

Il numero delle edicole ottimali per ciascun ambito territoriale e, pertanto, delle disponibilità dei punti vendita, è determinato, inoltre, dall'esistenza e dall'avanzato stato di realizzazione nella zona di programmi edilizi, di riqualificazione e di trasformazione urbana comportanti un incremento demografico o comunque una nuova conformazione urbana.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Le eventuali nuove disponibilità di punti vendita, risultanti da modifiche della situazione demografica ovvero della situazione distributiva, saranno assegnate previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica da parte della struttura centrale competente.

ART. 6 LUOGHI E STRUTTURE DI VENDITA

L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere svolta su suolo pubblico mediante una struttura a tale scopo costruita, il chiosco-edicola, oppure su area privata, all'interno di immobili o in chioschi.

L'attività svolta su suolo pubblico è subordinata al possesso, da parte dell'operatore, della relativa concessione di occupazione suolo pubblico, rilasciata dal Municipio territorialmente competente.

L'edicola – la cui collocazione deve avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici, del codice della strada, della regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico e delle disposizioni normative dettate con Legge Regionale 30 luglio 2002, n. 28 – deve rispondere ai requisiti di carattere estetico ed architettonico indicati dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne le disposizioni tecniche si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della suddetta Legge Regionale n. 28/2002.

Per le edicole esistenti, le cui dimensioni attuali siano inferiori alle superfici determinate dalla suddetta Legge Regionale, è prevista la possibilità di richiedere al Municipio competente per territorio un ampliamento della superficie del manufatto, nei limiti previsti dalla Legge Regionale medesima.

ART. 7 DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLA STAMPA

E' ammessa la distribuzione gratuita della stampa quotidiana all'interno delle stazioni metropolitane e ferroviarie, all'interno dei tornelli adibiti alla obliterazione del titolo di viaggio. E', altresì, ammessa la distribuzione su area pubblica nel rispetto della disciplina vigente in materia di occupazione suolo pubblico.

TITOLO II – ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED INCENTIVANTI

ART. 8 PRODOTTI COMPLEMENTARI

Nei punti vendita esclusivi possono essere posti in vendita i prodotti complementari previsti dall'art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 14 gennaio 2005.

ART. 9 PUBBLICITA'

Le Edicole, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento Comunale della pubblicità e del Piano regolatore degli impianti pubblicitari, compatibilmente con il principio della parità di trattamento, possono collocare sulle edicole esposizioni pubblicitarie. Detta esposizione, in ogni caso non può superare un massimo di 4 mq. di estensione di pubblicità istituzionale e deve uniformarsi ai formati previsti dal Servizio Affissioni e Pubblicità della competente struttura centrale, nonché alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, fatti salvi i vincoli a tutela della Città storica e le prescrizioni del codice della strada e dei Regolamenti Comunali.

ART. 10 SERVIZI TELEMATICI

I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici possono fornire tutti i servizi pubblici o di pubblica utilità per via telematica previo specifico accordo con i soggetti addetti alla fornitura dei servizi.

ART. 11 INFORMAZIONI DI SERVIZIO

I punti di vendita di quotidiani e periodici possono distribuire gratuitamente, previo accordo con gli enti pubblici interessati, opuscoli e materiale informativo di interesse pubblico.

ART. 12 LOCALIZZAZIONE

I Municipi, che nel procedimento di individuazione delle localizzazioni ai fini della concessione di occupazione di suolo pubblico operano su iniziativa del Dipartimento competente, devono privilegiare, ove possibile, gli ambiti, individuati dalle schede di dimensionamento allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23 gennaio 2006, che siano stati oggetto di un procedimento di riqualificazione urbana o di urbanizzazione o, comunque, dove si è verificato un nuovo insediamento residenziale o di servizi.

La localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici, in ogni caso, deve tener conto dei processi di riqualificazione urbana privilegiando la collocazione delle rivendite in prossimità dei luoghi di incontro collettivo quali piazze, mercati, scuole, insediamenti di servizi pubblici e di pubblica utilità.

Ai fini della localizzazione, nell'ambito della Città Storica e ancor più nell'ambito del Centro Storico, i Municipi territorialmente competenti nella scelta delle aree atte

all'installazione dovranno concordare le stesse con l'Ufficio Città Storica e con la Sovrintendenza Comunale.

Stessa procedura seguirà il Dipartimento in caso di mancato rispetto dei termini previsti da parte dei Municipi.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

CAPO I – ATTIVITA' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

ART. 13 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata previo rilascio della autorizzazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. Lazio n. 4/2005.

L'autorizzazione per i punti vendita è rilasciata – sia a persona fisica che a persona giuridica – dal Municipio territorialmente competente, in conformità al presente Piano.

E' ammesso l'affidamento dell'esercizio di rivendita in gestione a terzi secondo le modalità indicate nel Capo II del presente Piano.

Possono essere autorizzati il trasferimento di titolarità, il trasferimento di sede e l'ottimizzazione della rivendita nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate negli artt. 20 e seguenti.

ART. 14 TERMINI PER L'ATTIVAZIONE E MANCATA ATTIVAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

I titolari di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad attivare l'esercizio entro sei mesi dal rilascio dall'autorizzazione.

Qualora detto termine non possa essere rispettato è fatto obbligo all'operatore di chiedere al Municipio territorialmente competente prima della scadenza di cui al 1° comma, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi, previa esibizione di apposita documentazione comprovante le motivazioni del mancato avvio.

L'Ufficio del Municipio competente dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di proroga o di sospensione.

In caso di chiusura temporanea della rivendita, il titolare o il gestore devono indicare all'utenza il periodo di chiusura e segnalare la rivendita più vicina mediante apposita indicazione da apporre in modo visibile sull'esercizio.

ART. 15 CASI DI ESENEZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Sono esenti dall'autorizzazione di cui al presente Titolo III le rivendite indicate all'art. 4 della Legge Regionale 14 gennaio 2005 n. 4.

In particolare, con riferimento alla vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, non occorre l'autorizzazione nel caso in cui dette rivendite siano collocate nelle zone di transito riservate ai fruitori del servizio stesso e non accessibili al pubblico indifferenziato.

ART. 16 REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto che intenda esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici, sia in area pubblica che privata, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare, di quelli previsti per l'accesso all'attività di cui al D.Lgs. n. 114/1998, oltre a quelli indicati dall'art. 12 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2005 (per le persone giuridiche, il possesso dei requisiti è riferito al legale rappresentante).

Per i richiedenti di nazionalità estera, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso del permesso di soggiorno e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla normativa vigente.

ART. 17 ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL COMUNE – AVVISO PUBBLICO

Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, per i punti vendita esclusivi e non esclusivi localizzati in conformità al presente Piano avviene, fino al raggiungimento del numero stabilito per ciascun ambito territoriale, previo avviso pubblico predisposto dal Dipartimento competente.

Nell'avviso pubblico, sono indicati gli ambiti territoriali e le relative aree secondo le disponibilità previste dal Piano.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni predette, ed eventualmente delle concessioni di occupazione di suolo pubblico, entro i 30 giorni precedenti alla pubblicazione dell'avviso pubblico i Municipi, su invito del Dipartimento competente, devono trasmettere al Dipartimento medesimo l'elenco relativo alle aree pubbliche e private ove installare i chioschi-edicole, individuate secondo i principi e criteri stabiliti dal presente Piano.

Qualora i Municipi non provvedessero nei termini, l'individuazione delle aree ai fini del predetto avviso pubblico potrà essere effettuata dal Dipartimento competente, sentiti i Municipi medesimi.

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico, da compilarsi secondo le modalità previste dalla procedura concorsuale e sottoscritte dagli interessati, dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento competente nei termini previsti dall'avviso pubblico; non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute a mano, tramite fax o con altro mezzo.

E' esclusa la partecipazione dall'avviso pubblico del soggetto (persona fisica e/o giuridica) che ha ceduto l'attività di vendita di quotidiani e periodici da meno di tre anni.

I criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine della predisposizione della graduatoria sono i seguenti:

1. aver esercitato l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore di una sola rivendita per almeno tre anni (fino a 10 punti), non cumulabile col punteggio al punto 2;
2. aver esercitato l'attività quale dipendente, coadiutore o associato del titolare di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici per almeno un anno (fino a 5 punti), non cumulabile col punteggio al punto 1;
3. avere un'età inferiore agli anni 40 (fino a 15 punti);
4. essere disoccupato da almeno 1 anno (fino a 15 punti);
5. avere figli a carico (5 punti per un figlio, 10 punti per due figli, 15 punti per tre o più figli, e aggiungere 5 punti se uno dei figli è portatore di handicap);
6. trovarsi in una condizione di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa vigente, con residua capacità lavorativa compatibile con l'esercizio dell'attività in questione (fino a 10 punti);

7. rientrare tra le categorie protette previste dalla normativa vigente (fino a 10 punti).

I punteggi assegnati ai precedenti punti possono essere cumulati, fatta eccezione per quelli ai punti 1 e 2 che non sono cumulabili tra loro.

Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante l'ubicazione dell'esercizio di rivendita di quotidiani e/o periodici su suolo pubblico o privato, la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2005 per i punti vendita non esclusivi e la disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato. La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, per coloro che non abbiano a disposizione spazi pubblici o privati ove collocare la rivendita vale come domanda di concessione del suolo pubblico.

In caso di domande concorrenti, è riconosciuta la priorità:

- a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione;
- b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi.

A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di spedizione delle domande.

Ulteriori criteri per l'assegnazione di autorizzazioni, nonché i criteri per predisporre la graduatoria relativa ai trasferimenti potranno essere indicati nell'avviso pubblico che dovrà comunque indicare le specifiche modalità di assegnazione dei punteggi previsti nel presente articolo.

I requisiti soggettivi nonché quelli per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Nel caso di domanda da parte di persone giuridiche, i criteri per l'assegnazione dei punteggi sono riferiti al legale rappresentante della società.

ART. 18 GRADUATORIA

La graduatoria e la conseguente assegnazione, formate in base ai criteri previsti dal presente Piano e dall'avviso pubblico, sono approvate con provvedimento del Dirigente del competente Dipartimento.

La graduatoria e l'assegnazione restano valide per un anno dalla data di approvazione della stessa, allo scopo di procedere alla eventuale assegnazione di ulteriori autorizzazioni disponibili a seguito di variazioni dei dati demografici e per effetto di trasferimenti di rivendite da zone sature.

L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, nonché la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, recante l'indicazione del titolare e della localizzazione del punto vendita, è rilasciata dal Dirigente del Municipio territorialmente competente entro centoventi giorni decorrenti dalla trasmissione della graduatoria e dell'assegnazione ed è subordinata al possesso, da parte dell'intestatario della stessa, delle autorizzazioni di competenza di altri Uffici od Enti.

L'attività di vendita di quotidiani e periodici autorizzata sulla scorta della procedura concorsuale in questione non può essere ceduta, in via temporanea o definitiva, prima che siano decorsi almeno 180 giorni dalla effettiva attivazione.

ART. 19 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. a) della Legge Regionale n. 4/2005, nelle zone turistiche del territorio comunale, nelle quali grava, specificamente, una maggiore presenza stagionale dell'utenza, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee o stagionali, sia per punti vendita esclusivi che per punti vendita non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno e nel rispetto del parametro di cui all'art. 10, comma 4 della legge medesima.

In applicazione di quanto sopra, ed ai soli fini del presente Piano, sono pertanto considerate zone turistiche del territorio comunale l'Ambito della Città Consolidata e l'Ambito del Sistema Ambientale del Municipio XIII.

All'interno degli Ambiti, di cui sopra, nel rispetto del parametro costituito dal rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a ottocento, al quale è sottratto il numero dei punti vendita esistenti, come risulta dalle schede di dimensionamento allegate alla deliberazione Consiglio Comunale n. 26/2003, possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per punti vendita esclusivi e/o non esclusivi nel limite massimo, complessivo, di n. 11 autorizzazioni stagionali.

Il periodo dell'anno per le quali le autorizzazioni suddette possono essere rilasciate è quello compreso fra giugno e settembre.

Le istanze volte all'ottenimento di autorizzazione stagionale sono presentate entro il 1° aprile di ogni anno al Municipio competente, al quale è rimessa l'istruttoria e l'assunzione del provvedimento finale.

Nell'istanza gli interessati sono tenuti ad esplicitare la tipologia del punto vendita di quotidiani e/o periodici per cui la stessa è avanzata (punto vendita esclusivo oppure punto vendita non esclusivo; in caso di punto vendita non esclusivo deve, altresì, essere indicato il prodotto editoriale che si intende porre in vendita – quotidiani e/o periodici).

Sono esclusi dalla possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali i territori del Municipio I e del Municipio XVII compresi nella Città Storica.

CAPO II – ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTI

ART. 20 SUBINGRESSO

In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici per atto fra vivi o a causa di morte e/o di trasferimento temporaneo della titolarità dell'autorizzazione alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici per affidamento in gestione a terzi, il subentrante deve richiedere al Municipio territorialmente competente la voltura, definitiva o temporanea, dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, previa documentazione della causa del subingresso e del possesso dei requisiti di cui all'art. 16 del presente Piano, e della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

Le edicole, la cui installazione è stata realizzata precedentemente alla deliberazione della Giunta Municipale n. 3831 del 12 luglio 1989, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, e per le quali sono in corso piani di ottimizzazione per una definitiva e corretta collocazione, possono essere oggetto di subingresso, a carattere definitivo o temporaneo, anche in carenza di concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 21 TRASFERIMENTI DI SEDE

Per “trasferimento di sede” si intende il trasferimento dell’attività da un ambito territoriale ad un altro anche se all’interno dello stesso Municipio, o, ancora, il trasferimento dell’attività da un Municipio ad un altro anche se all’interno del medesimo ambito territoriale.

L’Amministrazione procede, almeno una volta all’anno, alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti, anche contestualmente all’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni.

I trasferimenti sono autorizzati dal Municipio territorialmente competente secondo le modalità ed i criteri previsti dall’avviso pubblico e nei limiti delle disponibilità dallo stesso specificate.

ART. 22 OTTIMIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA

Lo spostamento dell’attività all’interno dello stesso ambito territoriale, purché all’interno dello stesso Municipio, è definito “ottimizzazione”.

Le domande di ottimizzazione sono di competenza del Municipio territorialmente competente che le definisce previo parere favorevole del Dipartimento competente e della Commissione Consultiva.

Le istanze volte ad ottenere autorizzazione alla ottimizzazione dell’attività sono presentate presso il Municipio territorialmente competente, al quale è rimessa l’istruttoria e l’assunzione del provvedimento finale. Ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento autorizzatorio, il Municipio tiene conto dei criteri vincolanti dettati dal Dipartimento competente con la collaborazione della Commissione di cui all’art. 28 del presente Piano. Il procedimento in questione deve essere concluso entro 90 giorni dalla proposizione dell’istanza; in caso di esito positivo il Municipio provvede a darne comunicazione al Dipartimento competente.

E’ sempre possibile il trasferimento o l’ottimizzazione da area pubblica a locale commerciale e viceversa nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano.

Nel disporre l’ottimizzazione si tiene conto del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti.

ART. 23 TRASFERIMENTI DI PUNTI VENDITA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In tutti i casi di impossibilità a svolgere l’attività di vendita per cause di forza maggiore, il Dipartimento competente può comunque autorizzare lo spostamento del punto vendita, ricercando, ove l’impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione dello stesso avvalendosi anche delle disponibilità di sedi localizzate dal piano, qualora queste residuino al termine delle procedure di assegnazione.

ART. 24 DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L’autorizzazione decade qualora la rivendita risulti inattiva per un periodo continuativo di oltre sei mesi dalla data di rilascio dei titoli autorizzatori, salvo che il titolare dimostri di non aver potuto iniziare l’attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e per tali cause non abbia ottenuto dal Municipio territorialmente competente eventuali proroghe.

L’autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non eserciti l’attività per un periodo di oltre sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore che ne abbiano impedito

l'esercizio. Nei casi summenzionati il titolare deve presentare istanza di proroga dei termini al Municipio territorialmente competente almeno quindici giorni prima della scadenza dei termini medesimi. Entro i successivi trenta giorni il Municipio valuterà le cause della mancata attivazione ai fini dell'eventuale proroga.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- trasferisca l'attività in altra sede senza autorizzazione comunale;
- perda uno dei requisiti morali di cui all'art. 16 del presente Piano.

La decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione comportano la decadenza della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Le revoche e le decadenze delle autorizzazioni devono essere comunicate dal Municipio al competente Dipartimento entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 25 FERIE E RIPOSI

Con apposita ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, sono stabiliti i turni di ferie ed i riposi domenicali ed infrasettimanali in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale.

ART. 26 PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E/O PERIODICI IN IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici, fuori dalle previsioni dimensionali del presente Piano, gli impianti di distribuzione di carburanti che operano su una superficie di almeno 2.000 mq..

In sede di presentazione dell'istanza presso lo Sportello Carburanti del Dipartimento competente, al quale è rimessa l'istruttoria e l'assunzione dell'eventuale provvedimento autorizzatorio, gli interessati sono tenuti ad esplicitare la tipologia del punto vendita di quotidiani e/o periodici per cui la stessa è avanzata (punto vendita esclusivo oppure punto vendita non esclusivo; in caso di punto vendita non esclusivo deve, altresì, essere indicato il prodotto editoriale che si intende porre in vendita – quotidiani e/o periodici).

L'attività di vendita di quotidiani e/o periodici eventualmente assentita in impianti di distribuzione di carburanti deve, in ogni caso, considerarsi integrativa della principale attività di distribuzione di carburanti e come tale non può essere ceduta separatamente dall'impianto medesimo, né essere altrove trasferibile.

Lo Sportello Carburanti provvede ad apporre sul titolo autorizzativo le condizioni suddette.

ART. 27 SANZIONI

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24 in ordine alla revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa, si applicano, per le violazioni alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 4/2005 e a quelle del presente Piano, le sanzioni previste al comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 114/1998. In tutti i casi di abuso del titolo da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero di esercizio abusivo dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, resta salva l'applicazione della vigente disciplina sanzionatoria.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 COMMISSIONE CONSULTIVA

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Piano, il Dipartimento competente istituisce una Commissione Consultiva avente i seguenti compiti e funzioni:

1. Monitoraggio sull'applicazione del Piano: la Commissione, anche con l'ausilio di supporti cartografici, procede periodicamente alla verifica dello sviluppo delle reti di vendita di quotidiani e periodici in relazione agli obiettivi prefissati dal presente Piano;
2. Propone e collabora alla definizione dei criteri per attuare i trasferimenti di sede e le ottimizzazioni;
3. La Commissione esamina le domande di ottimizzazione esprimendo un parere in merito alla compatibilità degli stessi con i criteri stabiliti.

La Commissione è composta dai seguenti membri:

- il Direttore del Dipartimento competente o un suo delegato, in funzione di Presidente;
- il Dirigente della Unità Organizzativa della struttura centrale competente;
- due rappresentanti dell'unità organizzativa della struttura centrale competente;
- un rappresentante dell'Avvocatura Comunale;
- un rappresentante del Dipartimento Mobilità e Trasporti;
- un rappresentante del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio per la Città Storica;
- un rappresentante del Municipio competente per territorio;
- un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore;
- un rappresentante della F.I.E.G.;
- un rappresentante delle imprese di distribuzione della stampa operanti nel territorio del Comune di Roma;
- un rappresentante dell'U.S.P.I..

La Commissione può operare, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno la maggioranza dei convocati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi.

Sarà cura di ogni Municipio istituire, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Piano, una Commissione Consultiva Municipale, con il compito di monitorare sull'applicazione del Piano, nel Municipio di competenza e sulle eventuali ottimizzazioni.

La Commissione Consultiva Municipale è composta dai seguenti membri:

- il Direttore del Municipio o un suo delegato in qualità di Presidente;
- un rappresentante dell'Unità Organizzativa Municipale;
- rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali chiamate a far parte della Consulta Comunale;
- un rappresentante F.I.E.G.;
- un rappresentante U.S.P.I..

ART. 29 MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DEL PIANO

E' indetta con cadenza almeno annuale una sessione della Commissione Consultiva del presente Piano per verificare l'andamento dell'applicazione del Piano e proporre eventuali modifiche.

Nelle ipotesi in cui si verifichi un forte incremento di popolazione in zone di recente urbanizzazione, sentita la Commissione Consultiva, resta salva la facoltà di modificare le disponibilità previste per ciascun ambito territoriale dal presente Piano, previa adozione di deliberazione consiliare.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Coratti, De Luca Athos, Ferrari, Fioretti, Mei, Policastro, Quadrana e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aurigemma, Azuni, Berruti, Cantiani, Ciardi, Cochi, Coratti, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, Mei, Mennuni, Mollicone, Naccari, Parsi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Storace, Tredicine, Vannini Scatoli e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 5.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara, con 31 voti favorevoli e 2 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:

Berruti, Cantiani, Cochi, Coratti, De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, Mei, Mennuni, Mollicone, Naccari, Parsi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Storace, Tredicine, Vannini Scatoli, Visconti e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
18 gennaio 2010.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....